



PUGLIA

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI

Tel. 080.5699011

Emergenza 370.1528554

Numero Verde 800.445052

Servizio Pronto A.I.A. 336.823713

Sito Internet: www.lndpuglia.it

Pec: comitatoregionalepugliaind@pec.it

Pec CSAT: appello.pugliaind@pec.it

Pec GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 44 del 15 Settembre 2026

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. SEGRETERIA

SOCIETÀ INATTIVE

Si comunica che la Società:

- **REAL ACCADIA** **MATRICOLA** **962780**

ha formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - Stagione Sportiva 2026/2027; pertanto, visto l'art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza Federale per la decadenza dall'affiliazione.

60ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA (Fase Regionale) Stagione Sportiva 2026/2027

Variazioni al programma gare

Gare di **Mercoledì 16 Settembre 2026** (andata) inizio ore 17.00

UGENTO - ATLETICO RACALE	Campo Comunale erb.art. di Ugento
--------------------------	-----------------------------------

Gare di **Mercoledì 16 Settembre 2026** (andata) inizio ore 18.00

A.TOMA MAGLIE - TAURISANO1939

Stad.Com."A.T.Frisari erb.art. di Maglie

Gare di **Giovedì 17 Settembre 2026** (andata) inizio ore 15.30

COSMANO SPORT FOGGIA - CANOSA CALCIO 1948

ex Campo FIGC er.art. di Foggia

in assenza di pubblico

NUOVA SPINAZZOLA - BITONTO CALCIO SSDARL

C.S."Alen Fasciano" er.art. di Spinazzola

POLIMNIA CALCIO - ATLETICO ACQUAVIVA

Campo "Mad.d'Altomare" erb.art.di Polignano a Mare

max 99 spettatori

TARANTO 2025 SSD ARL - OSTUNI CALCIO 24

Stadio Italia erba art. di Massafra

a porte chiuse

SQUINZANO CALCIO - BRILLA CAMPI

Campo Comunale erba naturale di Squinzano

NOVOLI CALCIO 1942 - GALATINA CALCIO

Campo Comunale "Toto Cezzi" er.art. di Novoli

Gare di **Giovedì 17 Settembre 2026** (andata) inizio ore 20.00

UNIONE CALCIO - VIGOR TRANI CALCIO

Cam.Com."G.Ventura" er.ar. di Bisceglie

17ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE Stagione Sportiva 2026/2027

Variazione PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI – "SEDICESIMI di FINALE" – gara di andata –

Seguito indisponibilità campo comunale e accordi Società interessate, la gara NORBA CONVERSANO – NOICATTARO avrà luogo **Mercoledì 16 settembre 2026** presso il **Campo Comunale "S.Diomede" er.ar. di Bari** in **assenza di pubblico** con **inizio alle ore 20,45**.

Risultati delle gare dei SEDICESIMI di FINALE

Giovedì 10 Settembre 2026 (andata)

ATLETICO GARGANO - SAN MARCO	1 - 0
LUCERA CALCIO - SAN SEVERO CALCIO 1922	
DON UVA CALCIO 1971 - VIRTUS BISCEGLIE	0 - 2
CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - MOLFETTA SPORTIVA 1917	5 - 1
MOLFETTA CALCIO SSD ARL - VIRTUS PALESE CALCIO	3 - 2
CALCIO TRIANUM 2024 - IDEALE BARI	3 - 1
ARBORIS BELLÌ 1979 - REAL PUTIGNANO SSD A R.L.	1 - 1
S. VITO - VIRTUS LOCOROTONDO 1948	2 - 2
GINOSA - REAL VIRTUS GROTTAGLIE	0 - 0
LATIANO - MESAGNE CALCIO 2020	2 - 0
VIRTUS ERCHIE - SPORTING ORIA	1 - 0
SAVA CALCIO - MANDURIA SPORT	2 - 1 (*)
TERRE DI ACAYA E ROCA - LEVERANO FOOTBALL	3 - 1 (*)
VIRTUS MATINO - FOOTBALL TAVIANO	1 - 1
RUFFANO CALCIO - ATLETICO TRICASE	0 - 1

(*) vedi delibera del Giudice Sportivo Territoriale

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv. Claudio Cavone, dal rappresentante dell'A.I.A., Dott. Antonio De Leo (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Roberto Tartaro, nella riunione del 15/09/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA PROMOZIONE C11

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 10/ 9/2026 TERRE DI ACAYA E ROCA - LEVERANO FOOTBALL

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società A.S.D. LEVERANO FOOTBALL ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Gara del 10/ 9/2026 SAVA CALCIO - MANDURIA SPORT

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società U.G. MANDURIA SPORT ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 10/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/ 9/2026 SAVA CALCIO - MANDURIA SPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società UG MANDURIA SPORT, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC ed inviato alla società ASD SAVA CALCIO, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore FORNARO DANIELE (nato il 22/09/2007), che a detta dell'istante era stato impiegato dalla resistente durante la gara de quo, sebbene non avesse scontato la squalifica per una giornata, comminata in occasione della gara di Coppa PUGLIA REGIONALE JUNIORES UNDER 19, Stagione Sportiva 2025/2026, giusta C.U. 285 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 23.6.26.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera a del CGS.

La resistente ha replicato al ricorso eseguendo in data 14.9.26 due depositi oltre le ore 12.00, il primo alle ore 13.11 del 14.9.26 ed il secondo alle ore 14,07; a propria volta la ricorrente ha effettuato un ulteriore deposito di memorie difensive alle ore 16,31 del 14.9.26.

Questo Giudice delibera nei termini abbreviati previsti dal C.U. n. 33/A del 13/08/2026 della FIGC.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società U.G. MANDURIA non è fondato per le seguenti motivazioni.

Preliminarmente, questo Giudice ritiene di dover decidere sulla scorta del ricorso depositato nei termini dalla società U.G. MANDURIA SPORT, atteso che le deduzioni pervenute dalla società ASD SAVA, denominate "Ricorso al Reclamo", e quelle della stessa ricorrente, sono state trasmesse oltre i termini previsti dal C.U. 33/A FIGC del 13.8.26, riportato dal CR Puglia giusta C.U. numero 25 del 24.8.26.

Venendo all'esame della fattispecie, gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore FORNARO DANIELE è stato squalificato per 1 giornata nel corso dell'ultima gara di Coppa PUGLIAREGIONALE JUNIORES UNDER 19, Stagione Sportiva 2025/2026, allorché il calciatore era tesserato per l'ASD SAVA CALCIO.

Norma di riferimento è l'art. 21, il cui 2 comma prevede che "Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7 "; i successivi commi 6 e 7 prevedono quanto segue: "6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7... qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza".

Orbene, stando agli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA, è emerso che il citato calciatore è stato tesserato per l'ASD SAVA CALCIO anche per la corrente stagione sportiva 2026/2027. La stessa istante riconosce che il sig. FORNARO DANIELE, nato dopo il 1° gennaio 2007, è ormai un calciatore "fuori quota" rispetto al campionato Juniores (cfr. C.U. n. 1 della L.N.D del 1° Luglio 2026), sicché è in età per essere impiegato in categorie superiori.

Secondo il recentissimo orientamento Collegio di Garanzia, dal quale questo Giudice non ha motivo di discostarsi, "con l'espressione "fuori quota" viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ad un certo campionato, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l'organizzazione del torneo e che autorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età. La giurisprudenza federale è pacifica nell'affermare che la deroga della L.N.D., che consente ad un calciatore non più in età di partecipare al campionato riservato alla categoria Juniores, non è attributiva di uno "status", cioè dello status di calciatore "fuori quota", con la conseguenza che il calciatore non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato cui è autorizzato a partecipare. Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell'effettività della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella medesima categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra".

(Collegio di Garanzia decisione n. 9 del 19 febbraio 2026 - Stagione sportiva: 2025/2026).

Il Collegio aggiunge che "non sembra che l'uso dell'espressione "prima squadra" sia casuale, mirando specificatamente ad identificare la fattispecie in cui una stessa società sportiva militi in campionati di categoria superiore, rispetto, ed oltre, a quello in cui il giocatore avrebbe dovuto scontare la squalifica se non avesse cambiato "casacca"(o la relativa competizione non si fosse esaurita prima).

(ibidem).

È indubbio che il sig. FORNARO DANIELE, non essendo più idoneo a partecipare al campionato Juniores, può partecipare al campionato di categoria superiore, che nella specie è quello di Promozione, sicché ad avviso di questo Giudice Sportivo la sanzione è già stata scontata nella prima gara ufficiale della "prima squadra" quindi, nella gara del 6.9.26 (ASD SAVA - ASD LATIANO), allorché non è stato schierato in campo. Per tali motivi il suddetto calciatore nella gara oggetto del presente ricorso era in posizione regolare e da ciò consegue il rigetto del ricorso proposto dalla società U.G. MANDURIA SPORT.

Tanto premesso

DELIBERA

- di respingere il ricorso proposto dalla società UG MANDURIA SPORT, disponendo l'addebito della relativa tassa sul conto dell'istante; per l'effetto
- di confermare il risultato della gara di 2 - 1 in favore della società A.S.D. SAVA CALCIO;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Gara del 10/ 9/2026 TERRE DI ACAYA E ROCA - LEVERANO FOOTBALL

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali, rilevato
che la Società LEVERANO FOOTBALL non ha data seguito al ricorso preannunciato avverso la gara in oggetto

DELIBERA

- di non doversi pronunciare in ordine al ricorso in oggetto;
- di confermare il risultato conseguito sul campo con il punteggio di 3 - 1 in favore della Società TERRE DI ACAYA E ROCA;
- di addebitare la tassa ricorso sul conto della società istante.

Gara del 10/ 9/2026 LUCERA CALCIO - SAN SEVERO CALCIO 1922

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali; rilevato
che l'Arbitro non dava inizio alla gara in quanto la società Lucera Calcio consegnava una prima distinta dei calciatori (cfr. distinta numero 1), da cui, a detta del Direttore di gara, "emergevano alcune problematiche. In particolare, un calciatore precedentemente depennato dal dirigente accompagnatore (tale Barry Mouctar in quanto non ancora pervenuto presso l'impianto sportivo) veniva poi riportato sulla distinta in quanto pervenuto nel frattempo"; che alle ore 17:25, la società Lucera Calcio consegnava all'Arbitro "la medesima distinta modificata con ulteriori aggiunte e cancellazioni. Anche questa volta la distinta presentava diverse anomalie, tra le quali 12 calciatori indicati come titolari mediante la lettera T, errori relativi ad errata indicazione delle matricole e alle date di nascita dei calciatori, oltre a nominativi di calciatori depennati"; a detta del Direttore di gara "tali anomalie rendevano la distinta non funzionale ai fini delle operazioni di riconoscimento"; che, "alle ore 17:35 la squadra ospitante Lucera Calcio presentava un'ulteriore distinta (contraddistinta dal numero 2), compilata a penna, nella quale non erano riportati i dati anagrafici e le matricole dei calciatori. Nemmeno quest'ultima, pertanto, poteva essere ritenuta valida ai fini delle operazioni di riconoscimento"; che, successivamente, la squadra ospitante Lucera Calcio consegnava una terza distinta nella quale, stando a quanto riportato nel referto, "risultavano nuovamente mancanti le matricole dei calciatori e dei dirigenti"; che l'Arbitro, trascorsi ulteriori 15 minuti senza che fosse stata consegnata una distinta completa e valida ai fini dell'identificazione dei partecipanti alla gara, si recava sul terreno di gioco, e alle ore 18.06 dichiarava la gara "non disputabile mediante il triplice fischio"; che successivamente al triplice fischio, la società Lucera Calcio consegnava una terza distinta nella quale, stando a quanto riportato nel referto, "risultavano nuovamente mancanti le matricole dei calciatori e dei dirigenti"; che l'Arbitro, trascorsi ulteriori 15 minuti senza che fosse stata consegnata una distinta completa e valida ai fini dell'identificazione dei partecipanti alla gara, si recava sul terreno di gioco, e alle ore 18.06 dichiarava la gara "non disputabile mediante il triplice fischio"; che successivamente al triplice fischio, la società Lucera Calcio riconsegnava all'Arbitro la terza distinta ulteriormente modificata ma priva di tutte le matricole dei tesserati; che l'Arbitro, con supplemento trasmesso a questo Giudice in data 15.09.2026, ha tuttavia precisato che la terza distinta, inizialmente, "non presentava dati anagrafici dei calciatori, quali date di nascita e matricole dei documenti di identità", sebbene "i documenti di identità dei calciatori vi erano tutti eccetto quelli di Furlan Neto Pedro (giocatore numero 1), Mancini Marco (giocatore numero 17), Barry Mouctar (giocatore numero 10) e del dirigente addetto agli ufficiali di gara sig. Spagnuolo Raffaele"; che, a mente delle Decisioni Ufficiali FIGC della Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, relativamente all'identificazione dei calciatori, l'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, e di consentire la loro partecipazione alla gara "deve provvedere a identificarli in uno dei seguenti modi: a) omissis b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; c) omissis d) omissis "; che, dagli atti ufficiali emerge che la società Lucera Calcio, con la propria condotta, deve essere ritenuta responsabile esclusivamente dell'errata compilazione della distinta di gara, essendo evidente, da quanto riferisce il Direttore di gara, che l'identificazione dei calciatori indicati in distinta dalla società Lucera Calcio fosse possibile, essendo presenti i documenti di identità dei predetti calciatori; che per i suddetti motivi questo Giudice ritiene prevalente l'interesse a salvaguardare il risultato sul campo della gara e, quindi, ritenuta la sussistenza di fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, reputa applicabile l'art. 10 comma 5 lett. B del C.G.S., ovvero la ripetizione della gara; tanto premesso, visto ed applicato l'art. 10 comma 5 lett. B del C.G.S.

DELIBERA

- di ordinare la ripetizione della gara in oggetto per i motivi di cui innanzi;
- di comminare alla società Lucera Calcio l'ammenda di € 200,00 per l'irregolare compilazione della distinta di gara.

Manda al Comitato Regionale Puglia per quanto di sua competenza.

GARE DEL 9/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LOPRAINO COSMA (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHIUMARULO ALESSIO (VIRTUS PALESE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAPUTI FLAVIANO (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

MASTORILLI GIANCARLO (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

DANIELE FEDERICO (VIRTUS PALESE CALCIO)

CUBAJ ERMELAND

CANNONE VITTORIO

(MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

(VIRTUS PALESE CALCIO)

GARE DEL 10/ 9/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 24/ 9/2026

ANTONICA AMLETO (RUFFANO CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COLACI NICOLA (CALCIO TRIANUM 2024)

BRUNETTA LORENZO

(DON UVA CALCIO 1971)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PALMISANO GIUSEPPE (ARBORIS BELLI 1979)

SARDELLI FRANCESCO (TERRE DI ACAYA E ROCA)

CRESCENZO FRANCO

(LEVERANO FOOTBALL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MAZZARANO LUIGI (MANDURIA SPORT)

Al termine della gara si avvicinava con fare minaccioso al primo assistente urlando frasi ingiuriose e irriguardose (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

VANTAGGIATO DANIELE (MESAGNE CALCIO 2020)

Al 31° del primo tempo dopo essere stato ammonito per proteste il calciatore usava espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara; una volta espulso poneva in essere un atteggiamento minaccioso continuando ad insultarlo, veniva infine portato fuori dal terreno di gioco dai suoi compagni (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VALENTINI MATTEO (RUFFANO CALCIO)

Al 33° del secondo tempo sferrava un pugno sulla schiena di un calciatore avversario senza conseguenze.

D ANGELO MATTEO (SAN MARCO)

Al 9° minuto del secondo tempo colpiva con un calcio all'altezza del fianco un calciatore avversario con il pallone lontano.

ALFARANO DIEGO (SPORTING ORIA)

Al 13° del primo tempo sferra un violento schiaffo alla nuca di un avversario senza conseguenze

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANCA SAMUELE (LEVERANO FOOTBALL)

SUPPRESSA GIUSEPPE MARIA (LEVERANO FOOTBALL)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

IAIA LEONARDO (ARBORIS BELLI 1979)
NDIAYE AMADOU (ARBORIS BELLI 1979)
FLAMINIO MICHAEL (ATLETICO GARGANO)
ZECCA COSIMO (ATLETICO TRICASE)
VACCARIELLO RUGGIERO (CALCIO TRIANUM 2024)
VOLPE GIULIO (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)
LULLO SAVERIO (DON UVA CALCIO 1971)
PREZIOSA ANTONIO (DON UVA CALCIO 1971)
SOLIMENO FRANCESCO (FOOTBALL TAVIANO)
ANTONICELLI VINCENZO (IDEALE BARI)
POMES DAVIDE (LEVERANO FOOTBALL)
DELUCA ALESSANDRO (MESAGNE CALCIO 2020)
VANTAGGIATO DANIELE (MESAGNE CALCIO 2020)
COMPIERCHIO GIUSEPPE (MOLFETTA SPORTIVA 1917)
MEZZAPESA GIOVANNI (REAL PUTIGNANO SSD A R.L.)
ABATEMATTEO COSIMO (REAL VIRTUS GROTTAGLIE)
PICCINNO LORENZO (RUFFANO CALCIO)
FERENTE STEFANO SALV (S.VITO)
MARCHIONNA ANDREA (SAVA CALCIO)
RICHELLA VINCENZO (SAVA CALCIO)
D ETTORRE GIUSEPPE NELLO (SPORTING ORIA)
MARAGLINO ANGELO (SPORTING ORIA)
NARDUCCI GIUSEPPE (SPORTING ORIA)
CARAGNULO PIETRO (TERRE DI ACAYA E ROCA)
MARTINA SIMONE (TERRE DI ACAYA E ROCA)
MAKAJ ROLINDO (VIRTUS BISCEGLIE)
PUGLIESE VITTORIO (VIRTUS BISCEGLIE)
NDOM MOUHAMED (VIRTUS ERCHIE)
DARBOE ABDOULIE (VIRTUS MATINO)

MALDONADO MANZINI JAVIER (ARBORIS BELLI 1979)
D APRILE ALESSANDRO (ATLETICO GARGANO)
SILVESTRI LUCA (ATLETICO GARGANO)
DE GIOSA DANIEL (CALCIO TRIANUM 2024)
DI PALMA RICCARDO (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)
D ADDATO MARINO (DON UVA CALCIO 1971)
MESSINA DOMENICO (DON UVA CALCIO 1971)
RAFANELLI MARCO (DON UVA CALCIO 1971)
PASSARELLI GIACINTO (GINOSA)
ABATELILLO LUCA (LATIANO)
LIPPO MATTIA ANGELO (MANDURIA SPORT)
DIAGNE MAME MOUSSE (MESAGNE CALCIO 2020)
CAPUANO RAFFAELE (MOLFETTA SPORTIVA 1917)
CALIO FEDERICO (REAL PUTIGNANO SSD A R.L.)
NOVELLI NICOLA (REAL PUTIGNANO SSD A R.L.)
ALESSANDRI DANIELE (RUFFANO CALCIO)
CAMPOSEO COSIMO (S.VITO)
MEDICO ANDREA (S.VITO)
PALOMBA NICOLO (SAVA CALCIO)
SERNIA MICHELE (SAVA CALCIO)
LOTITO FRANCESCO (SPORTING ORIA)
MARTINA CRISTIAN COSIMO (SPORTING ORIA)
PIGNATARO ANTONIO (SPORTING ORIA)
DOLLORENZO DAVIDE (TERRE DI ACAYA E ROCA)
PINO STEFANO (TERRE DI ACAYA E ROCA)
POZZOZENGARO DAVID (VIRTUS BISCEGLIE)
NDIAYE BABACAR (VIRTUS ERCHIE)
NATALE ROCCO (VIRTUS LOCOROTONDO 1948)
JALLOW JALLOW OMAR (VIRTUS MATINO)

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA DEL 06/09/2026 A.S.D. SAN MARCO – F.C.D. VIRTUS BISCEGLIE

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società **A.S.D. SAN MARCO**, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 22/09/2026 per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 15/09/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci